

MIPAF



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Prot. N.

DISER - AOO DISER
 REGISTRO UFFICIALE
 0002547 - 18/04/2008

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

PROT. N. 1645

DATA 17/4/2008

Roma,

Lorenzini

All' Unione Nazionale Incremento Razze
 Equine - UNIRE
 Via C. Colombo, 283/A
 00147 - ROMA

All' Associazione Italiana
 Allevatori
 Via G. Tomassetti 9
 00161 ROMA

Alle Regioni e Province Autonome
 di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Al Ministero della Salute
 Dipartimento per la salute
 pubblica veterinaria
 D.G. della sanità animale
 Via Giorgio Ribotta, 5
 00144 ROMA

e, p.c.:

Alla Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Zona territoriale n.4
 Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Veterinario
 U.O. Sanità animale
 60019 SENIGALLIA (AN)

OGGETTO: Anagrafe equidi. Richiesta chiarimenti

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche con nota n. 7109 del 22 marzo u.s. di pari oggetto ha posto alcuni quesiti in materia di gestione temporanea e semplificata dell'anagrafe degli equidi ed in particolare sulla correttezza del rilascio dei documenti di identificazione (passaporti) da enti diversi da quelli indicati nel D.M. 5.5.2006 e se questi stessi enti siano abilitati a registrare passaggi di proprietà dopo il 1.1.2007.

Si premette, innanzi tutto, che:

- fino al 31.12.2006, ai sensi della direttiva 90/426/CEE, della decisione 93/623/CEE e della nota del Ministero della sanità prot. n. 600.7/24461/37N/2278 del 22/11/2000 gli enti autorizzati al rilascio di passaporti erano :
 - ANA e UNIRE per gli equidi iscritti a libri genealogici e registri anagrafici;
 - ASL per tutti gli altri equidi;

MIPAF



Roma,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Prot. N. Posiz.....

- alcune federazioni sportive che avevano assunto l'equivalenza dei loro documenti di identificazione con quelli rilasciati dagli enti sopra citati;
- dall'1.1.2007, ai sensi del decreto 5.5.2006, gli enti autorizzati al rilascio degli stessi documenti sono:
 - Le ANA e l'UNIRE per equidi iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici;
 - Le APA per tutti gli altri equidi.

In merito quindi ai quesiti posti si fa presente quanto segue:

- 1) Nelle more della emanazione del manuale operativo per l'anagrafe equina con circolare n. 1 del 14.5.2007 lo scrivente Ministero ha dato istruzioni per una gestione in forma temporanea e semplificata dell'anagrafe degli equidi che prevede in sintesi:
 - a) l'identificazione e registrazione dell'azienda;
 - b) l'identificazione e registrazione dei puledri mediante trasponder;
 - c) l'attribuzione di un codice trasponder;
 - d) i compiti operativi alle ANA ed UNIRE;
 - e) i compiti assegnati alle APA.
- 2) con nota n. 2832 del 5.7.2007 l'Associazione Italiana Allevatori ha comunicato l'inizio dell'attività per la gestione in forma temporanea e semplificata dell'anagrafe degli equidi relativamente agli equidi non iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici.

Alla luce di quanto sopra, per gli equidi non iscritti a libri genealogici o a registri anagrafici, in considerazione che l'attività di identificazione di equidi non iscritti è praticamente iniziata dal 5.7.2007 si ritiene che:

- a) gli equidi nati prima del 1.1.2007 ed identificati in conformità con le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE da altri enti, diversi da quelli indicati al punto 1 dell'art. 5 del decreto 5.5.2006 (APA-ANA-UNIRE), sono considerati correttamente identificati se il documento di identificazione (passaporto) è stato rilasciato prima del 5.7.2007;
- b) i documenti di cui sopra emessi fino al 5.7.2007 sono pertanto da considerarsi conformi a quanto previsto dal decreto 5.5.2006;
- c) a far data dal 5.7.2007 la registrazione dei passaggi di proprietà sui documenti di cui sopra è possibile solo dopo la compilazione e trasmissione all'APA competente dell'allegato 6 del manuale operativo per la gestione anagrafe degli equidi (decreto 9.10.2007) disponibile sul sito del Mipaf o della stessa APA.

MIPAF



Roma,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Prot. N. Posiz.

In riferimento al problema della registrazione dei passaggi di proprietà sui passaporti rilasciati prima dell'attivazione dell'anagrafe temporanea per equidi non iscritti a L.Ch. si ritiene che, nonostante non si tratta di una funzione esplicitamente considerata dalla sopra citata circolare n.1 del 14.5.2007, sia necessario garantire il servizio ai proprietari di equidi già correttamente identificati, in conformità alle citate direttive comunitarie, ma non registrati nella B.D. temporanea.

Pertanto, anche alla luce di quanto emerso in sede di Comitato tecnico di coordinamento in data 21.2.2008 l'AIA, in qualità di gestore dell'anagrafe temporanea e provvisoria di questa tipologia di equidi, dovrà fornire indicazioni operative per consentire l'acquisizione di tutti i dati (identificativi, proprietà, ecc.) dell'equide in B.D. provvisoria e, conseguentemente, la registrazione del cambio di proprietà sul passaporto evitando laddove possibile di ricorrere ad una nuova emissione del documento di identificazione ovvero alla sua integrazione con ulteriori pagine. Nel caso in cui l'equide interessato fosse sprovvisto di microchip, l'identificazione dell'animale sarà assicurata da un numero univoco generato dal sistema che l'AIA provvederà a far riportare in modo indelebile sul passaporto.

Giuseppe Ambrosio
Capo Dipartimento